

# **INPS**

## **REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE E LORO FAMILIARI ASSISTIBILI.**

### **Articolo 1**

#### ***Titolari del diritto e beneficiari della prestazione***

1. Sono titolari del diritto:
  - a) gli iscritti d'ufficio, in servizio o in quiescenza, alla Gestione assistenza magistrale;
  - b) gli iscritti in servizio a domanda alla Gestione assistenza magistrale, dopo almeno cinque anni continuativi di contribuzione volontaria.
2. Sono beneficiari della prestazione i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), e loro familiari assistibili di cui all'art. 2.

### **Articolo 2**

#### ***Requisiti di assistibilità dei familiari dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale***

1. Sono assistibili i seguenti familiari dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale di cui all'art. 1:
  - a) il coniuge dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale, non legalmente separato, purché convivente e a carico dell'iscritto medesimo;
  - b) i figli dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale, celibi o nubili, purché conviventi e a carico dell'iscritto medesimo, fino al 26° anno di età, o senza limiti di età se totalmente e permanentemente inabili al lavoro e a carico;
  - c) i genitori dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale, purché a carico dell'iscritto medesimo;
  - d) le sorelle e i fratelli maggiorenni dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale, purché conviventi e a carico dell'iscritto medesimo, nonché totalmente e permanentemente inabili al lavoro;

- e) il vedovo o la vedova dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale, purché non abbia contratto nuovo matrimonio e fosse a carico dell'iscritto medesimo al momento del decesso;
  - f) l'orfano dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale titolare di quota parte della pensione di reversibilità.
2. I requisiti di assistibilità indicati al comma 1 devono essere posseduti alla data di effettuazione della spesa sanitaria di cui si chiede il rimborso.

### Articolo 3

#### Oggetto della prestazione di assistenza sanitaria

1. La prestazione di assistenza sanitaria consiste nell'erogazione di un contributo economico per il rimborso delle spese di carattere sanitario sostenute dall'iscritto alla Gestione assistenza magistrale e dai suoi familiari assistibili, come indicato agli artt. 1 e 2.
2. L'Istituto, in particolare, in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, provvede al rimborso delle spese sanitarie sostenute secondo determinate percentuali di intervento e ferme restando le soglie minime di accesso alla prestazione, come di seguito indicato:

<b>ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione</b>	<b>Percentuale di contribuzione alle spese sanitarie</b>	<b>Soglia minima di spesa sanitaria per l'accesso alla prestazione</b>
ISEE fino a 8.000,00	35%	€ 750,00
ISEE da 8.000,01 a 24.000,00	25%	€ 1.100,00
ISEE da 24.000,01 a 32.000,00	20%	€ 1.500,00
ISEE oltre 32.000,00	15%	€ 1.850,00

3. Ferme restando le percentuali di contribuzione alle spese sanitarie di cui al comma precedente e i limiti massimi di rimborso indicati all'art. 4 per singole tipologie di spesa sanitaria, l'ammontare del contributo non può superare complessivamente l'importo di € 10.000,00.

4. Ove la spesa sanitaria sia riferita a grandi interventi chirurgici, alle malattie elencate nel decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 2 agosto 2007, e alle malattie rare elencate nell'allegato 1 del decreto del Ministero della sanità del 18 maggio 2001, la sede competente, previa valutazione a cura del dirigente medico responsabile della U.O. medico legale territorialmente competente o di suo delegato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, rimborserà la spesa occorsa incrementando la percentuale di contribuzione alla spesa sanitaria del 10%, fermo restando l'importo massimo concedibile di cui al comma 3.

#### **Articolo 4**

##### **Spese sanitarie ammesse al rimborso e documentazione**

1. Ferme restando le percentuali di contribuzione alla spesa sanitaria indicate all'art. 3 in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza, sono ammesse al rimborso le seguenti spese sanitarie:
  - a) spese per cure e protesi odontoiatriche e/o ortodontiche, nel limite massimo di € 5.000,00 per ciascun iscritto alla Gestione assistenza magistrale ;
  - b) spese per protesi ortopediche, nel limite massimo di € 5.000,00 per ciascun iscritto alla Gestione assistenza magistrale;
  - c) spese per protesi acustiche, nel limite massimo di € 5.000,00 per ciascun iscritto alla Gestione assistenza magistrale ;
  - d) spese per protesi oculari, nel limite massimo di € 5.000,00 per ciascun iscritto alla Gestione assistenza magistrale ;
  - e) spese per altre protesi sanitarie e/o ortesi, nel limite massimo di € 5.000,00 per ciascun iscritto alla Gestione assistenza magistrale;
  - f) spese per acquisto degli occhiali da vista e lenti a contatto. Il costo sostenuto per l'acquisto delle lenti sarà valutato per l'intero ammontare, mentre quello sostenuto per l'acquisto della montatura sarà valutato fino ad un massimo di € 100,00. Ove la documentazione di spesa non indichi separatamente il costo delle lenti e quello della montatura, sarà valutata per l'intero ammontare una spesa di importo fino a € 400,00; in caso di spesa superiore a € 400,00, sarà valutato il 75% della stessa;
  - g) spese per visite mediche e specialistiche;
  - h) spese per accertamenti diagnostici e di laboratorio;
  - i) spese per acquisto farmaci, inclusi i farmaci omeopatici, nel limite di € 300,00 per ciascun iscritto alla Gestione assistenza magistrale. Le spese per farmaci sono valutate purché di importo non inferiore ad € 20,00 per ogni prescrizione medica. A tal fine, è possibile cumulare massimo 5 scontrini riferiti al medicinale prescritto e acquistati nei limiti di validità della prescrizione medesima;
  - j) spese per acquisto farmaci per la cura di malattie gravi e rare già accertate dall'Istituto ai sensi dell'art. 3, comma 4;
  - k) spese per trattamenti terapeutici e riabilitativi (compresi trattamenti di psicoterapia e logopedia). I trattamenti riabilitativi, qualora riferibili ad infortuni, potranno essere valutati nel limite massimo di € 5.000,00 per ogni iscritto alla Gestione assistenza magistrale;
  - l) spese sanitarie per cure termali;

- m) spese per interventi chirurgici, con esclusione delle spese di degenza;
  - n) spese per cure e trattamenti di fecondazione assistita, nel limite di 3 trattamenti per ogni iscritto alla Gestione assistenza magistrale.
2. Non sono ammesse al rimborso le spese sostenute per attività medico-legali, né le spese sostenute per trattamenti e interventi per finalità estetiche. Non sono, altresì, rimborsabili le spese per le quali vi sia stata rifusione da parte della ASL, di altri enti pubblici o compagnie assicurative.
  3. Le spese di cui al comma 1 devono essere state sostenute non oltre dodici mesi precedenti la data di inoltro della domanda di assistenza sanitaria.
  4. Per essere ammessa al rimborso, ogni tipologia di spesa indicata al comma 1 dovrà essere unita a specifica prescrizione medica rilasciata dal medico curante o da medico specialista in data antecedente a quella dell'effettuazione della spesa. La documentazione di spesa riferita alla richiesta di rimborso (fattura/ricevuta/quietanza in regola con le prescrizioni di legge in materia fiscale) dovrà essere intestata alla persona in favore della quale è stata sostenuta. Prescrizioni mediche e documentazione di spesa dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  5. In caso di richiesta di rimborso di spese conseguenti a grandi interventi chirurgici o gravi malattie, per le quali si chiedi l'incremento di percentuale di contribuzione alla spesa di cui all'art. 3, comma 4, dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, documentazione sanitaria utile a comprovare il possesso del requisito richiesto per l'accesso.
  6. Oltre alla documentazione di cui al comma precedente, ove la richiesta di contributo sanitario riguardi il figlio totalmente inabile al lavoro di cui all'art. 2, lettera b), o le categorie di familiari assistibili di cui all'art. 2, lettera d), dovrà, altresì, essere prodotta copia del verbale di accertamento della condizione di totale e permanente inabilità al lavoro.
  7. Oltre alla documentazione di cui al comma 4, ove la richiesta di contributo sanitario riguardi le categorie di assistibili di cui all'art. 2, lettera e), dovrà, altresì, essere prodotta autocertificazione attestante che il vedovo/a dell'iscritto alla Gestione assistenza magistrale era a carico di quest'ultimo al momento del decesso.
  8. Ove la spesa sanitaria sostenuta sia riferita ad un familiare assistibile, la stessa verrà rimborsata nei limiti della percentuale di vivenza a carico del richiedente.
  9. Ove le spese mediche siano state prescritte e sostenute all'estero, la documentazione di cui ai commi 4 e 5, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere integrata da traduzione asseverata in lingua italiana. La documentazione di spesa non dovrà, in tal caso, essere munita di bolli.

## **Articolo 5**

### **Presentazione della domanda**

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo all'area Servizi on line del sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), purché siano decorsi almeno 12 mesi dall'inoltro di altra precedente domanda di assistenza sanitaria.
2. La domanda di assistenza sanitaria potrà essere inoltrata dal titolare della prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, dal coniuge, vedovo/a, figlio/a maggiorenne dell'iscritto, dal tutore e altro genitore dell'orfano dell'iscritto, nonché dal tutore e altro genitore del figlio dell'iscritto, in caso di titolare della prestazione decaduto dalla responsabilità genitoriale;
3. Ove nel medesimo nucleo familiare siano presenti più iscritti alla Gestione assistenza magistrale, gli stessi potranno presentare un'unica domanda di assistenza sanitaria, cumulando le spese sostenute.
4. La documentazione a corredo della domanda di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 e 7, deve essere consegnata o inviata tramite raccomandata A/R, a pena di improcedibilità della stessa, entro 30 giorni dall'invio della domanda telematica, alla sede Inps competente. Quest'ultima è individuata nella sede territoriale corrispondente alla sede di servizio, per gli iscritti alla Gestione assistenza magistrale in attività di servizio, e nella sede corrispondente al luogo di residenza, per gli iscritti cessati dal servizio. La documentazione di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 6 sarà prodotta in busta chiusa recante l'annotazione "documentazione contenente dati sensibili di natura sanitaria".

## **Articolo 6**

### **Provvedimento di concessione o di rigetto della prestazione di assistenza sanitaria**

1. Il provvedimento di accoglimento è visualizzabile all'interno dell'area riservata, nella sezione dedicata alla prestazione.
2. Il rigetto della domanda di contributo sanitario è comunicato all'interessato tramite servizio Postel all'indirizzo di residenza indicato nella domanda di concessione del contributo.

## **Articolo 7**

### **Istanza di riesame e controversie giurisdizionali**

1. Avverso il rigetto della domanda di contributo sanitario è ammessa istanza di riesame, da inoltrare alla sede competente di cui all'art. 5, comma 4, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del rigetto medesimo. Le istanze sono decise entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della

loro ricezione. Gli esiti sono comunicati al richiedente con le modalità di cui all'art. 6.

2. In caso di controversia giudiziaria, il foro competente è quello individuato in relazione alla sede competente di cui all'art. 5, comma 4.

### **Art.8** **Disciplina transitoria**

Le domande pervenute prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento sono esaminate e definite secondo il regime previgente.

### **Articolo 9** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione presidenziale di approvazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) entro 15 giorni dalla predetta data.